

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 23 luglio 2008

Modifica del decreto 17 febbraio 2005 del Ministero della salute, relativo all'elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nella parte riguardante il «Vanadio».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 di attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2005, recante: «Elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo»;

Visto l'art. 2, comma 2, del sopraccitato decreto ministeriale 17 febbraio 2005;

Visto quanto rappresentato per il vanadio dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, da ultimo con il parere del 29 gennaio 2008;

Sentito il parere della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, espresso nella riunione del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);

Decreta:

Art. 1.

1. Dall'elenco dei minerali ammessi negli integratori in deroga alle previsioni dell'allegato I del decreto legislativo n. 169/2004, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 17 febbraio 2005, è eliminato il «vanadio».

2. Dall'elenco delle fonti vitaminico-minerali ammesse negli integratori in deroga alle previsioni dell'allegato II del decreto legislativo n. 169/2004, di cui all'allegato II del decreto ministeriale 17 febbraio 2005, sono eliminati il «vanadil chelato» e il «vanadil solfato».

Art. 2.

1. Non è consentita la commercializzazione di integratori alimentari contenenti vanadio, derivante dalle fonti indicate all'art. 1, comma 2 o, comunque, da altre fonti del minerale ammesse in deroga in altri Stati membri.

Art. 3.

1. Per i prodotti di cui all'art. 2 già in commercio, gli operatori del settore alimentare interessati devono procedere al loro ritiro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 23 luglio 2008

p. Il Ministro: Martini